



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12:28 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. Avv. Salvatore VINCENTI, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Trio Oronzo	Si	
Gentile Martina	Si	
Bianco Pierluigi	Si	
Pareo Maria Antonietta	Si	
Solero Vittorio	Si	
Maletesta Giovanna	Si	
Carlà Adelmo	Si	
Carlino Giovanni	Si	
Martella Marco		Si
Neri Angela	Si	
Vincenti Salvatore	Si	
Riezzo Mauro	Si	
Cirio Antonio	Si	
Corrado Anna Maria	Si	
Guarascio Corinne	Si	
Donno Nicola	Si	
Longo Jons	Si	

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 3 Servizio Entrate

Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che tutt'ora di protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI:

- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- ✓ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello

stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;

- ✓ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- ✓ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- ✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- ✓ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- ✓ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- ✓ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- ✓ il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
- ✓ le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;

- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- ✓ la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- ✓ il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021”, il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
- ✓ la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

✓ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19." (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);

✓ il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.";

✓ il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.";

✓ la Legge 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.";

✓ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.";

✓ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";

EVIDENZIATO che:

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- ✓ il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;
- ✓ il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;
- ✓ il Ministero della Salute ha inserito la Regione Puglia:
 - in zona rossa dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;
 - in zona gialla dall'11 febbraio 2021 con Ordinanza del 9.02.2021;
 - in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - in zona rossa dal 22 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021;
 - in zona arancione dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
 - in zona gialla dal 10 maggio 2021 con Ordinanza del 7 maggio 2021;
 - in zona bianca dal 14 giugno 2021 con Ordinanza dell'11 giugno 2021;

TENUTO CONTO pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

CONSAPEVOLI che in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province

autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

PRECISATO che alla data della presente Deliberazione:

- Non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- La Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Surbo ammonta a 107.351,00€;
- Non è stato ancora approvato il Rendiconto del Comune per l'anno 2020;

VISTI:

- ✓ il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;
- ✓ il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D. L. n. 41 del 22-3-2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,

per i soli enti che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;

✓ il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

✓ l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

RICORDATO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Surbo, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager), il quale svolge le attività previste dalla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021 e verranno applicate solo sulla quota variabile della TARI;

RITENUTO stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

RITENUTO altresì stabilire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UD) che, a causa della crisi economica derivata dal Covid-

19, versino in difficoltà economica e sociale;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

a. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 70% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.

b. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura di 2/3 rispetto a quella fissata al punto a) della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

- Cat. 4 Distributori di carburante
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali;
- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico.

Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti

RITENUTO, inoltre, di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a) e b) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 73/2021, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in aumento o in diminuzione, fermo restando il rapporto di 2/3 tra le stesse;

RITENUTO altresì opportuno, in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere, per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare ha un ISEE in corso di validità fino a 25.000,00€, un'agevolazione sulla quota variabile della TARI 2021 come di seguito definita:

<i>I.S.E.E. familiare in corso di validità</i>	<i>% agevolazione TARI</i>
fino a 3.000,00€	60%
da 3.001,00€ a 8.000,00€	50%
da 8.001,00€ a 15.000,00€	40%
da 15.001,00€ a 25.000,00€	30%

PRECISATO che:

- per fruire dell'agevolazione è necessario essere residenti nel Comune di Surbo e intestatari della TARI per il medesimo immobile di residenza al 01/01/2021;

- le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate a seguito di regolare presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall'Ufficio, entro il termine del 30/09/2021;

- le istanze pervenute oltre questa data non verranno prese in considerazione;

- l'Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all'eventuale recupero delle agevolazioni accordate;

DATO ATTO che a copertura delle agevolazioni concesse alla Utenze domestiche verrà utilizzato l'importo assegnato al Comune ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 e confluito, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato;

STABILITO altresì che nel caso in cui le agevolazioni dovute, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo a disposizione dell'Ente, le stesse saranno rideterminati in diminuzione rispettando le differenze percentuali delle agevolazioni di cui alla tabella precedente; nel caso in cui le agevolazioni applicate, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo a disposizione dell'Ente, le stesse saranno rideterminate in aumento seguendo il medesimo criterio e fino a concorrenza della quota variabile TARI 2021;

STABILITO che, sia per le Utenze non domestiche che per le Utenze domestiche, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione verrà portata in compensazione dell'ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 13/05/2021 con la quale sono state fissate le scadenze relative alla TARI per l'anno 2021, prevedendo un acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e una rata di saldo a conguaglio tenendo conto dei versamenti già effettuati;

STABILITO che le agevolazioni di cui alla presente deliberazione verranno applicate per l'intero anno 2021 e conteggiate in sede di saldo, e che l'eventuale credito che si potrà generare verrà portato in compensazione del debito relativo all'anno successivo;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2021 è stato elaborato ed è stato posto al vaglio di AGER per il processo di validazione;

RILEVATO che si definiscono "aiuti di Stato" qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, è idoneo a falsare o minacciare di falsare la concorrenza;

RICHIAMATO il Trattato 25/03/1957 n. 3 08/115/TI di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed in particolare, l'art. 107, paragrafo 1, l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) e l'art. 108, paragrafo 3, in materia di aiuti di stato e le Comunicazioni della Commissione Europea con le quali si attribuiscono ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 avente ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.";

CONSTATATO che sono a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale "quadro temporaneo", l'adempimento degli obblighi inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato

DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863 ;

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l'attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta corrispondente alla minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa dell'emergenza da Covid-19;

RILEVATO altresì che, qual'ora le agevolazioni di cui alla presente deliberazione rientrino nel campo di applicazione degli aiuti di stato si procederà, prima di concedere le suddette agevolazioni, alle verifiche propedeutiche ed in particolare: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf; Precisato che l'Ente procederà alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "Codice Concessione RNA – COR";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

– ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

– ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Illustra il Sindaco.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 13,50. riprende alle ore 14,27. all'appello risultano presenti 16 Consiglieri ed assente 1 (Martella)

Dopo ampia ed esauriente discussione che si riporta integralmente in allegato la Consigliera Neri propone un emendamento alla delibera :e, cioè di aggiungere a deliberato :”12.1. di specificare che per ISEE in corso di validità si intende anche l'ISEE corrente a scelta alternativa del contribuente “

dopo ampia ed esauriente discussione viene posto in discussione l'emendamento favorevoli 10 astenuti 6 (Maletesta, Corrado, Cirio, Donno, Longo, Guarascio). Il Consiglio approva. Successivamente viene posta ai voti la delibera così come emendata :con voti favorevoli 10 astenuti 6 (Maletesta, Corrado, Cirio, Donno, Longo, Guarascio).

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

3. DI DESTINARE totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

4. DI STABILIRE che, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, verranno applicate le seguenti agevolazioni:

a. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 70% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (esclusi i distributori di carburante);
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.

b. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura di 2/3 rispetto a quella fissata al punto a) della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

- Cat. 4 Distributori di carburante
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali;

- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

5. DI PRECISARE che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

6. DI PRECISARE altresì che:

- nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in aumento o in diminuzione, fermo restando il rapporto di 2/3 tra le stesse;
- le agevolazioni di cui al punto a) e b) verranno applicate d'ufficio alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale;
- qual'ora le agevolazioni di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato si procederà, prima di concedere le suddette agevolazioni, alle verifiche propedeutiche ed in particolare: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf; Precisato che l'Ente procederà alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "Codice Concessione RNA – COR";

7. DI PREVEDERE in ragione delle generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, prevedere, per le Utenze domestiche il cui nucleo familiare ha un ISEE in corso di validità fino a 25.000,00€, un'agevolazione sulla quota variabile della TARI 2021 come di seguito definita:

<i>I.S.E.E. familiare in corso di validità</i>	<i>% agevolazione TARI</i>
fino a 3.000,00€	60%
da 3.001,00€ a 8.000,00€	50%
da 8.001,00€ a 15.000,00€	40%
da 15.001,00€ a 25.000,00€	30%

8. DI PRECISARE che:

- per fruire dell'agevolazione di cui al punto 7, è necessario essere residenti nel Comune di Surbo e intestatari della TARI per il medesimo immobile di residenza al 01/01/2021;
- le agevolazioni per le Utenze domestiche verranno applicate a seguito di regolare presentazione di istanza, sul modello messo a disposizione dall'Ufficio, entro il termine del 30/09/2021;
- le istanze pervenute oltre questa data non verranno prese in considerazione;
- l'Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo all'eventuale recupero delle agevolazioni accordate;
- nel caso in cui le agevolazioni dovute, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo a disposizione dell'Ente, le stesse saranno rideterminati in diminuzione rispettando le differenze percentuali delle agevolazioni di cui alla tabella precedente; nel caso in cui le agevolazioni applicate, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo a disposizione dell'Ente, le stesse saranno rideterminate in aumento seguendo il medesimo criterio e fino a concorrenza della quota variabile TARI 2021;
- nel caso in cui a seguito di rideterminazione in aumento delle agevolazioni applicate alle Utenze domestiche, risultano essere disponibili ulteriori somme, le stesse verranno utilizzate per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente per le Utenze non domestiche;

9. DI DARE ATTO che a copertura delle agevolazioni concesse alla Utenze domestiche verrà utilizzato l'importo assegnato al Comune ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 e *confluito, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato*;

10. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario anno 2021 è stato elaborato e trasmesso ad AGER per la sua validazione;

11. DI STABILIRE che:

- le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021 e conteggiate in sede di saldo, e che l'eventuale credito che si potrà generare verrà portato in compensazione del debito relativo all'anno successivo;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione verrà portata in compensazione dell'ammontare TARI rimasto insoluto non prescritto e non ancora accertato;

12. DI SUBORDINARE l'applicazione delle agevolazioni concesse:

- Alle utenze non domestiche, alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 del

D.L. n. 73/2021;

- Alle utenze domestiche, all'approvazione del Rendiconto finanziario anno 2020 e istruttoria istanze;

13. DI DARE ATTO che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata e votazione
favorevoli 10 astenuti 6 (Maletesta, Corrado, Cirio, Donno, Longo, Guarascio).
DELIBERA

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Salvatore VINCENTI)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data
